



Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento per la nomina di Guardia Giurata Volontaria, Caccia e Pesca e per la disciplina del coordinamento delle attività di vigilanza volontaria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti e le procedure per il rilascio e il rinnovo del decreto di nomina a Guardia Giurata Volontaria sulla caccia e la pesca (da ora in poi denominati GGV).
2. Definisce, altresì, i criteri e le modalità per il coordinamento sul territorio metropolitano delle guardie volontarie.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di competenza, la Città Metropolitana di Reggio Calabria può avvalersi, coordinandone l'attività, in particolare:
 - a) delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali e delle guardie volontarie;
 - b) degli agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime;
 - c) delle guardie zoofile limitatamente all'ambiente extraurbano, silvestre e montano e alla materia faunistico-venatoria.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma e in attuazione della Legge 157/1992 e ss.mm.ed ii., la Città Metropolitana di Reggio Calabria oltre che del Corpo di Polizia Metropolitana, si avvale altresì delle Guardie Ecologiche Volontarie, fermo restando quanto previsto dalla LR 9/1996 e ss.mm. ed ii. e dalle altre normative vigenti di specie.
5. Sono esclusi dall'attività di coordinamento provinciale i servizi di vigilanza effettuati negli ambiti degli istituti di iniziativa privata.

TITOLO II - RILASCIO E RINNOVO DEL DECRETO DI NOMINA A GUARDIA GIURATA VOLONTARIA CACCIA E PESCA

Articolo 2 - Funzioni della Città Metropolitana

1. Delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa concernenti il rilascio o il rinnovo del decreto di nomina a GGV è titolare la Città Metropolitana di Reggio Calabria e per questa il Comando di Polizia Metropolitana, acui è demandata l'istruttoria delle domande e il rilascio dei decreti.
2. Le funzioni e i compiti amministrativi per la nomina a GGV si riferiscono in particolare al:
 - a) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull'attività di caccia nel territorio metropolitano, delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, che abbiano una sede con rappresentanza stabile sul territorio metropolitano o che siano regolarmente iscritte nei registri, albi del volontariato secondo le rispettive normative di riferimento vigenti;
 - b) riconoscimento della nomina a GGV per la vigilanza sull'attività di pesca nel territorio metropolitano, di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime appartenenti ad associazioni con rappresentanza stabile sul territorio metropolitano o che siano regolarmente iscritte nei

- registri, albi del volontariato secondo le rispettive normative di riferimento vigenti;
- c) Il decreto di nomina a GGV è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio, tendente ad accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi, comprendenti anche le valutazioni in ordine all'opportunità a rilasciare o rinnovare il provvedimento finale.
3. Il riconoscimento della nomina a GGV a soggetti e per fattispecie diverse da quelle richiamate al precedente comma 2 non è consentito, così come non è consentito per i soggetti di cui all'art. 27 comma 2 della legge 11 Febbraio 1992 n. 157.

Articolo 3 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti

1. La domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV può essere presentata da una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b), e sottoscritta dal *responsabile dell'associazione o altro soggetto che ne abbia titolo, e dall'aspirante guardia per presa visione e accettazione.*
2. La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
 - a) dati anagrafici di entrambi i richiedenti;
 - b) materia di competenza per la quale si richiede il decreto;
3. Alla domanda dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii. effettuata su moduli appropriati predisposti dal Comando di Polizia Metropolitana, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento valido, attestante i seguenti requisiti:
 - a) possesso di cittadinanza italiana o di paese facente parte della UE (in quest'ultimo caso l'aspirante dovrà produrre apposita certificazione, rilasciata da istituzione scolastica dello Stato o parificata, attestante la perfetta conoscenza della lingua italiana);
 - b) possesso dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV rilasciato dalla Regione Calabria (o previa delega regionale, della stessa dalla Città Metropolitana di RC), a seguito di speciali corsi di formazione, previo superamento dell'esame di idoneità di cui alla Legge 157/92 e Legge Regionale 9/96 e ss.mm. ed ii. I cittadini già in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data dell'11/03/1992, non necessitano dell'attestato di idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di GGV, a condizione che producano appropriata documentazione comprovante tale condizione.
 - c) possesso, quale titolo di studio, almeno della licenza di scuola dell'obbligo (requisito minimo);
 - d) essere maggiorenne e in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittadini che erano soggetti a tale obbligo.
4. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
 - a)n. 1 marca da bollo da apporre sull'originale del decreto, fatta eccezione per i casi di esenzione ex lege;
 - b)n. 2 fotografie formato tessera a capo scoperto, di cui una legalizzata;
 - c) n. 1 certificato medico tra quelli di seguito indicati:
 - certificato di sana e robusta costituzione;
 - certificato di stato di buona salute;
 - certificato anamnestico generico.
5. Il certificato medico, tra quelli indicati al precedente comma 4, lettera c) del presente articolo dovrà essere presentato esclusivamente all'atto dell'istanza di prima nomina.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi specifici

1. Oltre a quelli previsti dal precedente art. 3 comma 3 lettere a), b), c), d), e comma 4 lettere c), d), l'aspirante

GGV dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, che saranno sempre e comunque accertati d'ufficio presso gli organi giudiziari e di polizia competenti:

- a) non aver riportato condanne penali per delitti (reati puniti con la pena della reclusione e/o dell'ammenda) e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, o altri provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) non aver riportato condanne penali per contravvenzioni (reati puniti con l'arresto e/o l'ammenda) a norme nelle materie per le quali la GGV sarà incaricata di effettuare la vigilanza, ovvero in materia di armi, violenza su persone animali e/o cose, e comunque in tutti quei casi in cui l'indole del reato faccia ritenere inopportuno il rilascio/rinnovo del decreto, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- c) ottenere nel corso dell'istruttoria per il rilascio o rinnovo, esito favorevole con parere obbligatorio e vincolante da parte delle competenti autorità di PS;
- d) non essere destinatario di provvedimenti amministrativi che riguardano l'applicazione di misure restrittive per violenza su persone animali e cose;
- e) non aver commesso, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero il rinnovo d'ufficio, e pure in assenza di recidiva, gli illeciti amministrativi per i quali è prevista, la sospensione, la revoca o il divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, ovvero, la sospensione o la revoca della licenza di pesca;
- f) *buona condotta* ai sensi del combinato disposto art.27 comma 1 lett.b della Legge 157/1992 e ss.mm. ed ii. dell'art. 138 TULPS e ss.mm. ed ii.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta, nonché al momento della convalida e successivo rinnovo.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma, è sempre fatto salvo il caso in cui reati ascritti al certificato del Casellario Giudiziale risultino essere stati oggetto di depenalizzazione.

Articolo 5 - Adempimenti istruttori e termini procedurali

1. Il procedimento finalizzato all'approvazione delle determinazioni dirigenziali di primo rilascio o di rinnovo del riconoscimento della qualifica di GGV (tranne eventuali sospensioni o interruzioni del decorso dei termini per cause di forza maggiore relative all'istruttoria di competenza per il parere obbligatorio vincolante da parte delle autorità di PS di cui al precedente articolo 4, si conclude nel termine di giorni 90, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo.
2. I provvedimenti di rilascio o di rinnovo del decreto di G.G.V. e G.V.G.I. ai sensi delle normative vigenti di specie sono oggetto di determinazione dirigenziale ai sensi del TUEL approvato con D.L.gs.267/2000.
3. Il procedimento per il rilascio, di rinnovo e convalida può essere sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 gg, qualora sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai commi precedenti, al fine di effettuare gli opportuni controlli. Di tale sospensione è data tempestiva comunicazione ai soggetti richiedenti e agli Enti o Associazioni di appartenenza.
4. L'accertamento d'ufficio della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 potrà inoltre essere attivato in ogni momento se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta ogni due anni, e dovrà essere tendente alla verifica del perdurare dei requisiti che determinarono il primo riconoscimento e i successivi rinnovi.
5. Nel caso in cui sia accertata d'ufficio la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, si procederà secondo le prescritte disposizioni di legge. I controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al precedente art. 3 verranno effettuati come segue:
 - a) mediante sorteggio su un campione minimo del 5% delle pratiche istruite;

- b) nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà d'ufficio alle verifiche.
6. Qualora una delle associazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 2 lettere a) e b) presenti domanda di rilascio del decreto di nomina a GGV in favore di soggetto dimissionario da altra associazione, all'istanza dovrà essere allegata copia della lettera di dimissioni dall'associazione di precedente affiliazione.
 7. Nel corso del biennio di validità del decreto, nel caso di dimissioni presentate, non sarà possibile un nuovo rilascio prima della data di naturale scadenza dell'ultimo rinnovo. In deroga un'associazione può espressamente richiedere l'attivazione di un procedimento istruttorio speciale per il quale dovrà essere versato un contributo forfetario a copertura delle spese sostenute per un'istruttoria straordinaria il cui importo verrà stabilito con deliberazione del Sindaco Metropolitana e provvedimento dirigenziale.
 8. Non è consentito il rilascio di decreti multipli di GGV.
 9. Il decreto di nomina a GGV ha validità biennale e viene assunto con apposito provvedimento amministrativo sotto forma di determina dirigenziale dal Dirigente Comandante della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Le date di decorrenza, scadenza e validità saranno espressamente indicate sull'atto di nomina.
 10. Del rilascio dei decreti di nomina a GGV sulla caccia e la pesca verrà data comunicazione periodica alla Prefettura di Reggio Calabria e alla Questura di Reggio Calabria. La validità di tale documento è soggetta a convalida biennale come indicato su istanza di parte per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.
 11. Successivamente al riconoscimento di prima nomina la GGV, per poter svolgere le proprie funzioni, dovrà prestare giuramento dinanzi al Sindaco del Comune di residenza. Il verbale di giuramento, in copia, dovrà essere trasmesso, a cura dell'associazione di appartenenza, al Comando di Polizia Metropolitana della CM RC, che ne curerà la custodia inserendolo nel fascicolo personale dell'interessato.
 12. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento e una volta in possesso del documento di riconoscimento, di seguito denominato tesserino in cui sono riportati gli estremi del decreto di giuramento davanti al Sindaco del Comune di residenza. Per l'esercizio delle stesse funzioni è richiesta apposita polizza assicurativa di cui al successivo art. 9 comma 11.
 13. Il tesserino di cui al comma precedente è sottoscritto dal Sindaco della Città Metropolitana, contiene i dati anagrafici, la data di rilascio della determina dirigenziale, è munito di fotografia e riporta il timbro dell'Ufficio preposto al rilascio. La validità di tale documento è soggetta a convalida biennale come indicato su istanza di parte per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.
 14. Con il supporto del Settore Informatico dell'Ente ed entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere istituito il *registro digitale delle GGV della Città Metropolitana di RC* formato e gestito dal Comando di Polizia Metropolitana e contenente tutte le informazioni reputate necessarie per la funzionalità del coordinamento della vigilanza.

Articolo 6 - Validità del decreto e Rinnovo

1. Il rinnovo del decreto di nomina a GGV è effettuato dal Comando di Polizia Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
2. Per ottenere il rinnovo del decreto la GGV è tenuta all'espletamento di almeno 120 (centoventi) ore di attività operativa di sorveglianza nella materia di competenza sul territorio provinciale, nel biennio precedente alla scadenza del decreto. I controlli sull'effettivo espletamento dei servizi svolti, saranno effettuati dal Comando di Polizia Metropolitana di RC, previa documentazione agli atti di ufficio e altra eventuale reperibile.

Articolo 7 - Dinieghi, sospensioni e revoche

1. Il diniego del decreto di nomina a GGV interviene nel caso d'istanza di rilascio quando, a seguito di accertamento d'ufficio o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari richiesti, tra quelli indicati ai precedenti articoli 3 e 4 del presente regolamento. La comunicazione di preavviso del diniego dovrà contenere ai sensi dell'art. 10 bis della Legge

241/90 e ss.mm. ed ii. le motivazioni che l'hanno prodotto.

2. La sospensione del decreto di nomina a GGV interviene: nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

La comunicazione della sospensione, che decorrerà dalla data in cui il Comando della Polizia Metropolitana della CMRC viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la sua durata e le motivazioni che l'hanno prodotta.

3. La revoca del decreto di nomina a GGV è disposta:
 - a) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettera c) del presente regolamento;
 - b) quando a seguito di accertamento o su comunicazione delle autorità competenti, venga accertata la cessazione anche di uno solo dei requisiti che ne determinarono il rilascio/rinnovo, tra quelli indicati all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d), e) del presente regolamento;
 - c) nel caso di presentazione, da parte del soggetto al quale sia stata riconosciuta la nomina a GGV, di lettera di dimissioni dall'associazione di affiliazione che presentò istanza di rilascio/rinnovo della nomina stessa;
 - d) nel caso in cui si verifichino le condizioni espresse nel precedente art. 9, comma 2 del presente regolamento;
 - e) nel caso in cui vengano meno i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), b), e comma 4, lett. d) del presente regolamento;
 - f) nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al successivo art. 13, comma 1, lettera c) del presente Regolamento.

La comunicazione della revoca, che decorrerà dalla data in cui il Comando di Polizia Metropolitana viene messo a conoscenza dei fatti, dovrà indicare la data della sua decorrenza e le motivazioni che l'hanno prodotta.

4. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali i provvedimenti di cui ai commi precedenti conterranno esclusivamente i riferimenti relativi alla validità temporale degli stessi, mentre le motivazioni che li hanno prodotti saranno indicati nel riferimento istruttorio e comunicate agli interessati con lettera raccomandata A.R.
5. Delle comunicazioni di diniego, sospensione e revoca trattati nel presente articolo verrà data comunicazione puntuale alla Prefettura e alla Questura di Reggio Calabria.

TITOLO III - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Articolo 8 - Funzioni delle associazioni di volontariato e guardie volontarie aderenti

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, per lo svolgimento delle attività di informazione, prevenzione e vigilanza riconosce l'importante funzione del volontariato e ne favorisce lo sviluppo. Per far ciò si avvale dell'indispensabile supporto delle associazioni di volontariato e/o raggruppamenti a cui aderiscono le GGV.
2. Gli scopi dell'attività sono:
 - a) promuovere e diffondere informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della flora, del patrimonio naturale e del paesaggio;
 - b) fornire alla comunità informazioni per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;
 - c) svolgere, in collaborazione con gli enti pubblici competenti, attività di vigilanza faunistico-venatoria, alieutica e zoofila;

- d) concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge, regolamenti, direttive e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale e flori-faunistico, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
 - e) costituire un supporto per la gestione del territorio a fini faunistici, anche in caso di pubbliche calamità.
3. Le Guardie Volontarie sono provviste di poteri di accertamento e di contestazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza, quando sono in servizio. Alle stesse è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie.
 4. Esplicano la loro attività nell'ambito del territorio metropolitano a titolo gratuito, all'interno delle relative associazioni di volontariato o raggruppamenti a cui sono affiliati, senza che ciò dia luogo a costituzione rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura.

Articolo 9 - Coordinamento della vigilanza volontaria

1. Il coordinamento generale dell'attività di vigilanza delle associazioni e delle relative Guardie Volontarie ad essi associate è svolto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria secondo la legislazione statale e le normative e direttive regionali in materia nel tempo vigenti.
2. L'attività di coordinamento è affidata al Corpo di Polizia Metropolitana.
3. L'attività di vigilanza volontaria sarà articolata territorialmente secondo le zone di vigilanza del Corpo di Polizia Metropolitana. Al fine di garantire una adeguata azione di coordinamento della vigilanza volontaria, potranno essere predisposti, nel rispetto della programmazione annuale, programmi di vigilanza periodici che tengano anche conto delle proposte avanzate da ogni associazione e/o raggruppamento che partecipano alle riunioni di coordinamento.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana o suo delegato si rapporta con i responsabili operativi nominati dalle associazioni e/o raggruppamenti di guardie volontarie al fine di dare attuazione, con modalità idonee ed efficaci, all'attività di vigilanza volontaria anche attraverso l'eventuale stipula di apposite convenzioni di durata biennale.
5. L'attività operativa delle Guardie Volontarie dovrà poi essere gestita dalle associazioni mediante i propri responsabili operativi.
6. Le associazioni e i raggruppamenti di guardie volontarie, attraverso i loro responsabili operativi, predisporranno i programmi operativi di vigilanza e comunicheranno i nominativi delle guardie che opereranno nelle singole zone.
7. Le associazioni e i raggruppamenti, che hanno chiesto e ottenuto la nomina a GGV per i loro associati, attraverso il responsabile operativo di zona o suo delegato:
 - a) partecipano alle riunioni periodiche di coordinamento di zona per la definizione del calendario mensile delle attività di vigilanza;
 - b) informano tempestivamente l'ufficio di zona di eventuali impossibilità a svolgere l'attività programmata;
 - c) inviano mensilmente alla zona di vigilanza del Corpo di Polizia Metropolitana i riepiloghi dei servizi mensili, redatti dalle GGV al termine di ogni giornata di vigilanza svolta, entro il 15 del mese successivo a quello nel quale sono stati svolti i servizi.
8. Il responsabile operativo si rapporterà con il Comandante o suo delegato per problematiche emerse nel corso dell'espletamento dei servizi, nonché per chiarimenti o controversie.
9. Ogni GGV deve garantire ai sensi dell'art.6 comma 1, per l'espletamento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria almeno 120 (centoventi) ore complessive di servizi nel biennio di validità della convenzione.
10. Le GGV che non assolveranno agli obblighi derivanti dal precedente comma 9 non potranno partecipare all'attività di vigilanza venatoria volontaria nel biennio successivo.

11. Ogni GGV per poter svolgere le proprie funzioni deve possedere idonea copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte, a carico dell'Associazione Venatoria, ambientalista e delle altre di cui alla Legge 157(1992 e ss.m. e ii., di appartenenza. Tale condizione sarà verificata a cura del Comandi di Polizia Metropolitana successivamente alla determina di riconoscimento della qualifica e antecedentemente al rilascio del tesserino di cui al precedente articolo 5.

Articolo 10 - Convenzioni

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, con le associazioni e i raggruppamenti, può stipulare apposite convenzioni, allo scopo di:
 - a) attivare la migliore collaborazione al fine di reprimere comportamenti di violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione faunistico-venatoria, ittica e tutela ambientale;
 - b) diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali;
 - c) promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità;
 - d) definire una omogeneità di comportamenti su tutto il territorio provinciale da parte delle GGV appartenenti ad associazioni o raggruppamenti aventi finalità eterogenee;
 - e) garantire la sicurezza delle GGV;
 - f) riconoscere con modalità trasparenti il servizio svolto dalle GGV.
2. La stipula delle convenzioni è condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria.
3. Le convenzioni di cui al primo comma, regolano i rapporti fra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e le diverse associazioni e raggruppamenti di guardie volontarie, disciplinando le modalità operative di esercizio dell'attività di vigilanza da svolgere nell'ambito dell'attività di coordinamento della Città Metropolitana.

Articolo 11 - Compiti e doveri delle associazioni e delle GGV ad esse associate

1. Le associazioni e le GGV ad esse associate operano sulla base delle convenzioni e dei programmi annuali e mensili di vigilanza e sono tenute all'osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative e direttive regionali, dalle norme provinciali e dal presente regolamento.
2. Le GGV, nell'espletamento delle rispettive attività, devono:
 - a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - b) mantenere la dovuta riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglie composte da almeno due GGV anche appartenenti a diverse associazioni. Tali elementi dovranno essere concordati dai relativi responsabili operativi all'interno del programma operativo di vigilanza;
 - d) utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, numerati e registrati a loro nome;
 - e) compilare verbali di constatazione, rilasciandone copia al trasgressore secondo la normativa vigente e le disposizioni impartite; detti verbali di constatazione saranno trasmessi entro 10 giorni dall'elevazione degli stessi al Comando di Polizia Metropolitana. Quest'ultimo esaminerà i gli stessi verbali, redigerà apposito provvedimento di contestazione con invito al pagamento che sarà notificato entro 90 gg. dal ricevimento del verbale stesso ai sensi della Legge 689/1981 e ss.mm. ed ii;
 - f) compilare i riepiloghi dei servizi mensili relazionando sulle attività di vigilanza svolte integrando, con apposita relazione di servizio, in occasione di episodi non ordinari e degni di rilievo;

- g) dare supporto al Corpo di Polizia Metropolitana nelle funzioni di assistenza alla fauna selvatica di cui alla Legge 157/92 e ss.mm. ed ii.
 - h) partecipare ai corsi di aggiornamento e di qualificazione organizzati con cadenza periodica pluriennale dalla Regione Calabria e/o Città Metropolitana di RC. In caso di assenza ingiustificata a tali corsi la CM di RC si riserva l'ipotesi, con provvedimento motivato, di non procedere al rinnovo della nomina a GGV;
3. Alle GGV è vietato svolgere attività venatoria o di pesca durante l'esercizio delle loro funzioni, ed è parimenti vietato svolgere le funzioni di vigilanza qualora stiano esercitando l'attività venatoria o di pesca.

Articolo 12 - Norme di comportamento e modalità di servizio

1. Le GGV, nello svolgimento dei servizi di vigilanza, devono rispettare le seguenti norme di comportamento e modalità di servizio oltre a quelle specificatamente indicate nelle apposite convenzioni:
- a) nell'ambito dei servizi di vigilanza coordinati ai sensi del presente regolamento le GGV non potranno essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
 - b) nell'esercizio delle proprie funzioni le GGV devono qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento rilasciato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 - c) le GGV, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, devono indossare vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le caratteristiche distintive delle forze di polizia statali o del Corpo di Polizia Metropolitana di RC ed essere riconoscibili attraverso evidente contrassegno sul quale sia riportata la dicitura "Città Metropolitana di Reggio Calabria di GGV". Le valutazioni relative al più adeguato vestiario da indossare sono in carico alle associazioni e ai loro responsabili operativi;
 - d) dovranno altresì astenersi dall'indossare qualsiasi tipo di grado che possa lasciar intendere di trovarsi di fronte ad un graduato con la qualifica di ufficiale/agente di Polizia Giudiziaria;
 - e) dovranno relazionare nelle fattispecie e con le modalità previste dall'art.331 del cpp e ss.mm. ed ii.
 - f) le GGV dovranno rispettare le direttive ricevute con particolare attenzione alle indicazioni di sicurezza impartite dal responsabile organizzativo della propria associazione. Ogni GGV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni;
 - g) il servizio di vigilanza volontaria deve essere svolto nelle zone concordate, salvo esigenze particolari segnalate e autorizzate, di volta in volta, dal comandante del corpo di Polizia Metropolitana o da altro appartenente al corpo medesimo;
 - h) ogni intervento della guardia giurata volontaria deve essere caratterizzato da un contegno educato e coerente alle mansioni svolte;
 - i) riferire immediatamente al corpo di Polizia Metropolitana, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza ittica, venatoria, integrino fattispecie di reato di cui alla precedente lettera e/o che comunque possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - j) non indossare capi di abbigliamento o segni distintivi che possano qualificarla come una guardiagiurata volontaria e quindi come pubblico ufficiale quando non svolge servizi di vigilanza;
 - k) in caso di contestazione di violazioni, occorre sempre verificare, nella redazione del verbale, l'esatta compilazione dello stesso, che deve essere completo in ogni parte e riportare, in maniera sintetica, all'inizio della descrizione del fatto l'infrazione commessa, per poi descrivere, in maniera più dettagliata, la dinamica dell'infrazione;

Articolo 13 - Sanzioni disciplinari

1. Ferme restando le responsabilità civili e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, e quanto già previsto al precedente Titolo II del presente regolamento in merito

alle conseguenze derivanti dall'assenza ovvero dalla perdita del possesso dei requisiti oggettivi esoggettivi necessari all'ottenimento della nomina a GGV, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l'adozione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) il richiamo scritto, in seguito alla prima violazione;
 - b) la proposta di sospensione temporanea dall'incarico, per un periodo non superiore a sei mesi, a seguito della seconda violazione successiva alla prima;
 - c) la proposta di revoca dall'incarico con conseguente cancellazione dal registro provinciale delle GGV una volta istituito, in caso di reiterate violazioni successive a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Le sanzioni disciplinari vengono irrogate previa valutazione di apposita commissione, dal comandante del corpo di Polizia Metropolitana.
 3. La commissione per la preventiva valutazione dei provvedimenti disciplinari è composta dal comandante del corpo di Polizia Metropolitana, o suo delegato, dal dirigente del Caccia e Pesca o suo delegato, e dall'ispettore del corpo di Polizia Metropolitana competente per territorio di assegnazione della GGV sottoposta a procedimento, ed è insediata con provvedimento del comandante del corpo di Polizia Metropolitana.
 4. Nell'ambito del diritto di difesa l'associazione e la GGV possono avvalersi dell'assistenza di un procuratore legale.
 5. Ogni comunicazione alla GGV, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. La GGV ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico.
 6. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.
 7. Nel corso dell'istruttoria, il comandante del corpo di Polizia Metropolitana ovvero i membri della commissione per la preventiva valutazione delle sanzioni disciplinari possono acquisire da soggetti terzi informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

Articolo 14 - Norme di rinvio, abrogazioni e entrata in vigore

1. Per quanto non riportato e per eventuali aggiornamenti e riferimenti si richiamano e trovano applicazioni le altre disposizioni di cui alla normativa vigente di specie.